COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.9.2009
COM(2009) 492 definitivo

2009/0133 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra

RELAZIONE

Nel novembre 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e di cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei. I negoziati con l'Indonesia sono iniziati nel 2005 e si sono conclusi nel giugno 2007. Dopo l'approvazione da parte del Coreper, la Commissione ha siglato l'APC nel luglio 2007. L'Indonesia ha siglato l'accordo nel luglio 2009, dopo che la UE ha parzialmente revocato il divieto dei voli per i vettori aerei indonesiani.

L'APC concluso con l'Indonesia formerà un quadro moderno per le relazioni bilaterali tra le parti, che sono attualmente disciplinate dall'Accordo CEE-ASEAN del 1980. L'APC comporta, per l'Indonesia, un impegno giuridicamente vincolante a rispettare i diritti umani, nonché una serie di obblighi in materia di lotta contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che sono fondati su norme internazionali. L'Indonesia ha inoltre accettato una clausola in virtù della quale s'impegna ad aderire allo Statuto di Roma del tribunale penale internazionale.

L'APC prevede possibilità di cooperazione in un'ampia serie di settori come l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia nonché i trasporti marittimi ed aerei. L'APC affronta altresì questioni attinenti all'immigrazione clandestina, al riciclaggio di capitali, al traffico di droghe illecite, alla criminalità organizzata e alla corruzione. Infine, l'APC costituisce il quadro dei negoziati relativi ad accordi di libero scambio con i paesi dell'ASEAN, conformemente alle conclusioni del Consiglio sul mandato relativo agli accordi di libero scambio con l'ASEAN, che subordinano la conclusione di questi ultimi alla conclusione di APC con i paesi interessati.

Da un punto di vista politico, l'accordo concluso con l'Indonesia segnerà una tappa fondamentale per gli APC con altri paesi della regione. L'APC consentirà all'UE di ampliare il proprio ruolo e la propria influenza in una regione tradizionalmente orientata alla Cina e agli Stati Uniti e da questi paesi influenzata. Per mezzo dell'APC, l'UE promuoverà i valori europei e rafforzerà la cooperazione concreta in un'ampia serie di ambiti di reciproco interesse. Infine, l'accordo sarà considerato un esempio positivo di partenariato tra civiltà, essendo l'Indonesia il terzo paese più popoloso dell'Asia oltre che il più grande paese musulmano del mondo.

2009/0133 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il 25 novembre 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e di cooperazione, di seguito "l'accordo", con la Repubblica di Indonesia.

(2) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

[1] GU C […] del […], pag. […].

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO GLOBALE DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la Comunità",

nonché

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA,

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente “le parti”,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la Repubblica di Indonesia e la Comunità;

CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della giustizia in tutto il mondo contemplati, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dallo Statuto di Roma e dagli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti;

RIBADENDO il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Repubblica di Indonesia;

RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini devono essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, devono essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo in conformità del diritto internazionale, segnatamente la

legislazione riguardante i diritti dell'uomo, le migrazioni e le questioni inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché a istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per eliminarle definitivamente;

CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunità internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, tenendo conto delle attività svolte nel contesto regionale, la cooperazione fra la Comunità e la Repubblica di Indonesia in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;

IN CONFORMITÀ delle rispettive leggi e normative,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, è alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le azioni di sviluppo.

5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.

6. Il presente accordo di partenariato e di cooperazione sarà applicato secondo principi di parità e di reciproco vantaggio.

Articolo 2
Finalità della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in particolare per:

a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti;

b) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproci vantaggi;

c) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse connessi al commercio e agli investimenti onde agevolare scambi e flussi d'investimento eliminando gli eventuali ostacoli, comprese, se del caso, le iniziative regionali CE-ASEAN presenti e future;

d) istituire una cooperazione in altri settori di reciproco interesse, in particolare turismo e servizi finanziari; fiscalità e dogane; politica macroeconomica; politica industriale e PMI; società dell'informazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti e sicurezza dei trasporti; istruzione e cultura; diritti umani; ambiente e risorse naturali, compreso l'ambiente marino; Silvicoltura agricoltura e sviluppo rurale; cooperazione per quanto riguarda l'ambiente marino e la pesca; salute pubblica, sicurezza alimentare; salute degli animali; statistiche; protezione dei dati personali; cooperazione per l'ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica; diritti di proprietà intellettuale;

e) istituire una cooperazione in materia di migrazione, comprese l'immigrazione legale e clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani;

f) istituire una cooperazione per quanto riguarda i diritti umani e le questioni giuridiche;

g) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

h) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale, come la produzione e il traffico di droghe illecite e dei loro precursori e il riciclaggio del denaro;

i) promuovere la partecipazione di entrambe ai programmi di cooperazione pertinenti a livello subregionale e regionale;

j) migliorare l'immagine di ciascuna Parte nelle regioni dell'altra;

k) promuovere la comprensione fra i popoli con l'aiuto di enti non governativi di vario tipo, come i think-tank, le università, la società civile e i media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività.

Articolo 3

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe condividendo, tra l'altro, informazioni, competenze ed esperienze.

4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.

5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4

Cooperazione in campo giuridico

1. Le Parti collaborano per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia, segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle capacità. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione.

2. Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini devono essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, devono essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita.

3. Le Parti convengono di collaborare per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009 in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

4. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.

Articolo 5
Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle rispettive legislazioni e normative, e tenendo conto della strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo.

2. Nel quadro dell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il terrorismo promuovendo in particolare:

   – lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

   – lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

   – la cooperazione per l'applicazione delle leggi, rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo;

   – la cooperazione per promuovere i controlli e la gestione delle frontiere, rafforzando le capacità mediante la creazione di reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di seminari e conferenze.

TITOLO II

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 6

Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nelle sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

TITOLO III

COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE

Articolo 7

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, **e** riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attività in cui sono coinvolti la Comunità e i partner dell'ASEAN.

2. La Comunità e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E INVESTIMENTI

Articolo 8

Principi generali

1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema commerciale multilaterale.

2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare tempestivamente gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.

3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza nel pieno rispetto delle norme OMC.

4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la gestione dei rifiuti.

5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacità tecniche necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.

Articolo 9

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle procedure legislative, certificative e ispettive, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e della commissione del CODEX Alimentarius (CAC).

Articolo 10

Ostacoli tecnici al commercio (TBT)

Le Parti promuovono l'uso degli standard internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sugli standard, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

Articolo 11

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale in base alle pratiche migliori, nonché per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.

Articolo 12

Facilitazione degli scambi

Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

Articolo 13

Cooperazione doganale

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilità di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.

Articolo 14

Investimenti

Le Parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più stabile e più attraente il contesto per gli investimenti reciproci attraverso un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere un regime d'investimento stabile, trasparente, accessibile e non discriminatorio.

Articolo 15

Politica della concorrenza

Le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.

Articolo 16

Servizi

Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 17

Turismo

1. Le Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e introdurre le pratiche migliori affinché il turismo si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo locale Agenda 21.

2. Le Parti possono intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle

comunità locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali e di migliorare la formazione nell'industria turistica.

Articolo 18

Servizi finanziari

Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.

Articolo 19

Dialogo sulla politica economica

1. Le Parti concordano di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e la condivisione di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze economiche, anche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale.

2. Le Parti cercano inoltre di approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, tra cui la politica monetaria, la politica tributaria (comprese le tasse), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare la trasparenza e gli scambi di informazioni onde agevolare l'attuazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. Le Parti concordano di migliorare la cooperazione in questo campo.

Articolo 20

Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese attraverso:

   – scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;

   – la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunità, privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;

   – un accesso più agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone pratiche in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese;

– progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di standard, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo.

2. Le Parti agevolano e sostengono le attività pertinenti del settore privato di entrambe.

Articolo 21

Società dell'informazione

Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti cercano di collaborare al fine di promuovere:

a) il dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza e l'efficienza dell'ente normativo;

b) l'interconnessione e l'interoperabilità fra le reti e i servizi della Comunità, dell'Indonesia e del sud-est asiatico;

c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) la cooperazione in materia di ricerca tra la Comunità e l'Indonesia sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

f) gli aspetti delle TIC connessi alla sicurezza.

Articolo 22

Scienza e Tecnologia

1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanità, tenendo conto delle rispettive politiche.

2. La cooperazione mira a:

a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;

b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti;

c) incentivare la formazione delle risorse umane;

d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.

3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.

4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese.

Articolo 23

Energia

Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:

a) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attività energetiche industriali a monte e a valle;

b) arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto;

c) incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia;

d) affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.

Articolo 24

Trasporti

1. Le Parti cercano di collaborare in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, lo sviluppo delle risorse umane e la tutela dell'ambiente, nonché di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2. La cooperazione comprende, fra l'altro:

a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali e marittimi, compreso l'aspetto logistico, e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;

b) il possibile uso del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo), con particolare attenzione alle questioni di reciproco interesse;

c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo onde sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra le Parti nei settori di reciproco interesse, compresa la modifica di determinati elementi degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore fra l'Indonesia e i singoli Stati membri per renderli conformi alle leggi e normative delle Parti,

vagliando al tempo stesso la possibilità di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei trasporti aerei;

d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo per ottenere i seguenti risultati: accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, non introduzione di clausole di ripartizione del carico, trattamento nazionale e clausola NPF per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte e questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta";

e) l'applicazione di standard in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti.

Articolo 25

Istruzione e cultura

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura nel debito rispetto della loro diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture.

2. Le Parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. In tale contesto, le Parti decidono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.

3. Le Parti decidono di consultarsi e di collaborare nei consessi internazionali pertinenti come l'UNESCO e di scambiare opinioni sulla diversità culturale, compresi gli sviluppi quali la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

4. Le Parti pongono l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi organismi specializzati, a favorire gli scambi di informazioni e pubblicazioni, competenze, studenti, esperti e risorse tecniche, onde promuovere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione, avvalendosi sia delle infrastrutture messe a disposizione dai programmi comunitari in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est asiatico che dell'esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti decidono inoltre di promuovere l'attuazione del programma Erasmus Mundus.

Articolo 26

Diritti umani

1. Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.

2. La cooperazione comprende, fra l'altro:

a) un sostegno all'attuazione del piano d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani;

b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione in questo campo;

c) il potenziamento delle istituzioni competenti in materia di diritti umani.

3. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.

Articolo 27

Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. In tutte le attività intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti.

3. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda:

a) la sensibilità ecologica e la capacità di applicare le leggi;

b) lo sviluppo delle capacità in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di adattamento;

c) lo sviluppo delle capacità per la partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali, comprese la biodiversità, la biosicurezza e la CITES;

d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacità per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;

e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;

f) la conservazione dell'ambiente costiero e marino, la lotta contro l'inquinamento e il degrado;

g) la partecipazione locale alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile;

h) la gestione del territorio;

i) l'adozione di misure volte a combattere le nebbie inquinanti.

4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.

Articolo 28

Silvicoltura

1. Le Parti convengono che è necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la diversità biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future.

2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste.

3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare:

a) la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;

b) lo sviluppo delle capacità, la ricerca e lo sviluppo;

c) un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale;

d) la diffusione della certificazione forestale.

Articolo 29

Agricoltura e sviluppo rurale

Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in particolare sui seguenti settori:

a) la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale;

b) le possibilità di eliminare gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;

c) la politica di sviluppo nelle zone rurali;

d) la politica qualitativa per le colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette;

e) lo sviluppo del mercato e la promozione delle relazioni commerciali internazionali;

f) lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

Articolo 30

Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione può comprendere:

a) scambi di informazioni;

b) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;

c) la promozione della lotta alle attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate;

d) lo sviluppo del mercato e il potenziamento delle capacità.

Articolo 31

Salute

1. Le Parti convengono di collaborare nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attività in materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non trasmissibili come cancro, cardiopatologie, incidenti stradali e altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza.

2. La cooperazione comprende in particolare:

a) scambi di informazioni e di esperienze nei settori suddetti;

b) programmi nel campo dell'epidemiologia nonché decentramento, finanziamento della sanità, valorizzazione delle comunità e gestione dei servizi sanitari;

c) sviluppo delle capacità tramite l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale;

d) programmi volti a potenziare i servizi sanitari e a sostenere le attività connesse, tra cui la riduzione dei tassi di mortalità infantile e materna.

Articolo 32

Statistiche

Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra la Comunità e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.

Articolo 33

Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di impegnarsi in questo campo con l'obiettivo comune di migliorare il livello di protezione dei dati personali tenendo conto delle migliori

prassi internazionali, come quelle contenute negli Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).

2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di consulenze nel rispetto delle leggi e normative delle Parti.

Articolo 34

Migrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di un'azione comune per la gestione dei flussi migratori fra i loro territori. Nell'intento di rafforzare la cooperazione, avvieranno un dialogo globale su tutte le questioni connesse alle migrazioni, tra cui l'immigrazione clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che hanno bisogno di una protezione internazionale. Gli aspetti relativi alla migrazione saranno inclusi nelle strategie nazionali per lo sviluppo socioeconomico di entrambe le Parti. Le Parti convengono di gestire le questioni migratorie nel rispetto dei principi umanitari.

2. La cooperazione tra le Parti si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla legislazione vigente delle Parti. La cooperazione riguarderà principalmente:

a) le cause di fondo delle migrazioni;

b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in conformità del diritto internazionale pertinente applicabile a entrambe le Parti. Si promuoverà in particolare il rispetto del principio di non respingimento;

c) le questioni di reciproco interesse in materia di visti, documenti di viaggio e gestione/controllo delle frontiere;

d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;

e) lo sviluppo delle capacità tecniche e umane;

f) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione clandestina, del traffico e della tratta di esseri umani, compreso l’esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;

g) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3.

3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre di:

a) individuare i loro presunti cittadini e riammettere, su richiesta, tutti i loro cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro o dell'Indonesia, senza ritardi indebiti e ulteriori formalità, una volta accertata la nazionalità;

b) fornire ai cittadini riammessi documenti d'identità adatti a tale scopo.

4. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i loro cittadini e i cittadini di altri paesi. Si affronterebbe in tal modo anche il problema degli apolidi.

Articolo 35

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Questa disposizione è un elemento fondamentale del presente Accordo.

Articolo 36

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, le Parti collaborano per garantire un'impostazione globale ed equilibrata attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti in materia di sanità, istruzione, applicazione della legge, compresi i servizi doganali, affari sociali, giustizia e affari interni, normativa sul mercato lecito, onde ridurre per quanto possibile l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla società in senso lato e prevenire in modo più efficace l'uso dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

3. La cooperazione tra le Parti può comprendere scambi di opinioni sui quadri legislativi e sulle prassi migliori, nonché assistenza tecnica e amministrativa nei seguenti settori: prevenzione e trattamento della tossicodipendenza, secondo varie modalità fra cui la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di stupefacenti; centri di informazione e di monitoraggio; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; cooperazione giudiziaria e di polizia e prevenzione dell’impiego dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

4. Le Parti possono collaborare per promuovere politiche di sviluppo alternative volte a ridurre per quanto possibile la coltivazione illecita di droga, segnatamente la cannabis.

Articolo 37

Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro

1. Le Parti decidono di impegnarsi e di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite come il traffico di droga e la corruzione.

2. Le Parti convengono di includere nella cooperazione un'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attività criminali.

3. La cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).

Articolo 38

Società civile

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo di una società civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.

2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformità delle leggi e normative di ciascuna Parte, la società civile organizzata può:

a) partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;

b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;

c) gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attività;

d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacità, nei settori che la riguardano.

Articolo 39

Cooperazione per la modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica

Basandosi su una valutazione delle esigenze specifiche eseguita attraverso una consultazione reciproca, le Parti convengono di cooperare per modernizzare la loro pubblica amministrazione:

a) migliorando l'efficienza organizzativa,

b) migliorando l'efficienza delle istituzioni per quanto riguarda i servizi prestati,

c) garantendo una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche,

d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale,

e) sviluppando le capacità di elaborazione e attuazione delle politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione),

f) potenziando i sistemi giudiziari,

g) migliorando i meccanismi e gli organi di applicazione della legge.

Articolo 40

Mezzi di cooperazione

1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e normative dell'Indonesia.

TITOLO VI

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 41

Comitato misto

1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di:

a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;

d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.

3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.

4. Le Parti decidono che il comitato misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità e l'Indonesia.

5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Clausola sui futuri sviluppi

1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

2. Ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.

Articolo 43

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per gli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.

Articolo 44

Meccanismo di risoluzione

1. Ciascuna delle Parti può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto si occupa della controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

4. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure

ii) nella violazione di un elemento essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35.

5. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all’altra Parte e, se quest’ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.

Articolo 45

Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità dei regolamenti e delle norme interne di entrambe le Parti.

Articolo 46

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio dell'Indonesia.

Articolo 47

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Indonesia, dall'altro.

Articolo 48

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.

2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi.

3. Le eventuali modifiche del presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.

4. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

Articolo 49

Notifica

La notifica viene effettuata, rispettivamente, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli esteri della Repubblica di Indonesia.

Articolo 50

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto in duplice copia a …… [luogo] il …….. giorno di [mese] duemila …

La Comunità europea La Repubblica di Indonesia

Il Regno del Belgio

La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica ceca

Il Regno di Danimarca

La Repubblica federale di Germania

La Repubblica di Estonia

La Repubblica ellenica

Il Regno di Spagna

La Repubblica francese

L'Irlanda

La Repubblica italiana

La Repubblica di Cipro

La Repubblica di Lettonia

La Repubblica di Lituania

Il Granducato di Lussemburgo

La Repubblica di Ungheria

La Repubblica di Malta

Il Regno dei Paesi Bassi

La Repubblica d'Austria

La Repubblica di Polonia

La Repubblica portoghese

La Romania

La Repubblica di Slovenia

La Repubblica slovacca

La Repubblica di Finlandia

Il Regno di Svezia

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Atto finale

I Plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la Comunità",

e

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",

da una parte, e

della REPUBBLICA DI INDONESIA,

dall'altra,

riuniti a (…) il (…) in vista della firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, hanno adottato l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione.

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Indonesia prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale della Comunità europea:

"Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto parte della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda (secondo il caso) notifichino alla Repubblica di Indonesia che essi sono vincolati in quanto parte della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati."

Fatto a (...) il (...)

La Comunità europea La Repubblica di Indonesia

La Repubblica di Bulgaria

Il Regno del Belgio

La Repubblica ceca

Il Regno di Danimarca

La Repubblica federale di Germania

La Repubblica di Estonia

La Repubblica ellenica

Il Regno di Spagna

La Repubblica francese

L'Irlanda

La Repubblica italiana

La Repubblica di Cipro

La Repubblica di Lettonia

La Repubblica di Lituania

Il Granducato di Lussemburgo

La Repubblica di Ungheria

La Repubblica di Malta

Il Regno dei Paesi Bassi

La Repubblica d'Austria

La Repubblica di Polonia

La Repubblica portoghese

La Romania

La Repubblica di Slovenia

La Repubblica slovacca

La Repubblica di Finlandia

Il Regno di Svezia

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord